



**Giustizia amministrativa**

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio dei  
Tribunali Amministrativi**

[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 29/12/2016

**N. 12861/2016 REG.PROV.COLL.**

**N. 08461/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per  
il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale  
8461 del 2014, integrato da motivi  
aggiunti, proposto da:

Alessio Paolo Gherbi, Ranza Maria  
Francesca, Derata Francesca, Rota  
Cecilia, Farano Maria Altomare,  
Monteduro Cristina, Nestola Azzurra  
Maria, Beghelli Giulia, Libbra Marco,  
Massetti Susanna, Mazza Marialuisa,  
Nota Annalisa, Seminara Giuseppe,

Ciferri Sara, Maoloni Sabrina,  
Mascilongo Roberto, Travaglini  
Rossella, Gurioli Angela, Siciliano Mino,  
Bianco Claudia, Courthoud Celeste,  
Burlato Susanna, Smeriglio Monica, Lisi  
Cervone Alessandra, Natuzzi Pietro,  
Cilli Ilaria, Diinuzzi Marianna, Fazari  
Maria Annunziata, Pavesi Paola,  
Damiano Teresa, Loatelli Liviana,  
Carbonari Anna, Alessandri Michele,  
Nigro Ilaria, Venturi Sandra, Boschi  
Chiara, La Rocca Marina, Bellotti  
Alfredo, Del Magno Silvia, Pez Enrico,  
Giroud Alessandra, Rossi Sara,  
Paolinelli Federico, Maurelli Stefania,  
Morganti Claudia, Busonero Laura,  
Labardi Andre, Massai Sara, Spano  
Livia, Gianfilippi de' Parenti Paola,  
Morini Manuela, Siciliano Rosita, De  
Luca Michele, Trevisan Silvio, Leonello  
Jessica, Nizioli Claudia, Patti Laura,  
Rossini Veronica, Ruggeri Anna,  
Signorini Federica, Di Dedda Irene,  
Ferrari Chiara, Fogazzi Miriam, Grazioli  
Mauro, Lamacchia Francesca, Lanzani  
Raffaella, Giuliano Lucia, Santangelo  
Gina, Valerio Rita, Ventura Chiara,  
Carabelli Alessandro, rappresentati e

difesi dagli avvocati Romeo Brunetti  
C.F. BRNRMO52L29H501S, Stefano  
Viti C.F. VTISFN58T14H501B, con  
domicilio eletto presso Michele  
Mirengi in Roma, viale Bruno Buozzi,  
32;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'  
e della Ricerca, Ministero dell'Economia  
e delle Finanze, Ministero per la  
Pubblica Amministrazione e  
L'Innovazione, Presidenza del Consiglio  
dei Ministri, rappresentati e difesi per  
legge dall'Avvocatura, domiciliata in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Regione Autonoma Valle D'Aosta non  
costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Marianna Attianese, Giuliana Costa non  
costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

del decreto n. 235/14 recante  
disposizioni per l'aggiornamento delle  
graduatorie ad esaurimento del  
personale docente ed educativo, valevoli  
per il triennio scolastico 2014/2015 -  
2015/2016 e 2016/2017 - nella parte in  
cui non consente ai ricorrenti l'iscrizione

in III fascia delle graduatorie ad esaurimento, nonché di tutti gli altri atti meglio nell'epigrafe del ricorso principale impugnati;

con i motivi aggiunti in data 3 novembre 2014

delle graduatorie provinciali per classi di concorso, nell'epigrafe degli stessi non indicate e nelle quali i ricorrenti non risultano inclusi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero per la Pubblica Amministrazione e L'Innovazione e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con decisione semplificata ai sensi dell'art.60 cpa, sussistendone i presupposti;

Rilevato che la medesima questione oggetto del presente ricorso, inerente alla natura aperta o chiusa delle GAE, è stata diffusamente affrontata dalla Sezione, con innumerevoli precedenti contrari alla tesi dei ricorrenti, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi (cfr. ad es. sentenza n.10112/2016 - le cui argomentazioni vanno integralmente richiamate, trattandosi nel caso specifico di docenti abilitatisi mediante frequenza di TFA – Tirocinio Formativo Attivo - successivamente alla chiusura delle graduatorie permanenti a seguito dell'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296); considerato che anche il Consiglio di Stato, con ordinanza di rimessione n.364/2016 del 16 dicembre 2016, si è espresso circa la natura “chiusa” della GAE;

Che, pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti e comunque, nelle more della decisione dell'Adunanza Plenaria sull'ordinanza di rimessione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti,

Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano,

Consigliere, Estensore

<b>L'ESTENSORE</b>	<b>IL</b>
<b>Ines Simona</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>Immacolata Pisano</b>	<b>Riccardo</b>
	<b>Savoia</b>

## IL SEGRETARIO

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

